

Regolamento di Ateneo della Università degli studi “Link Campus University” sul riconoscimento dei periodi di studio all'estero

Strutture responsabili

La gestione amministrativa degli accordi di cooperazione con Università di altri paesi è compito dell'Ufficio Erasmus della Link Campus University in stretto contatto con le rilevanti strutture accademiche ed in particolare con i Consigli di Corso di Studio e con il coordinatore Istituzionale per la mobilità.

L'applicazione, il monitoraggio e l'aggiornamento delle procedure di riconoscimento dei periodi di studio all'estero riportate in seguito, ed eventuali disposizioni specifiche della Scuola sono affidati ad una Commissione denominata “Erasmus ed Extra Erasmus” dell'Ateneo e presieduta da un Delegato del Rappresentante Legale dell'Università. Nello svolgimento di tali funzioni la Commissione si avvale di delegati nominati dai Consigli di corso presieduti dai Coordinatori (Programme Leader).

L'approvazione dei piani di studio da svolgere all'estero ed il riconoscimento accademico dei risultati conseguiti al termine del soggiorno è di competenza del Consiglio di Corso presieduto dal Coordinatore (Programme Leader) e del Delegato del Rappresentante Legale dell'Università (detto anche Coordinatore Istituzionale alla Mobilità) a cui appartiene lo studente in mobilità. Il Consiglio emana eventuali disposizioni specifiche affidando al proprio delegato il compito di elaborare i singoli piani di studio prima della partenza degli studenti, e ne delibera il riconoscimento su proposta dello stesso delegato (o commissione).

Istituzioni ospitanti

Oggetto del presente regolamento sono le attività formative svolte presso Università di paesi comunitari ed extra-comunitari, con le quali l'Università abbia concluso un accordo ufficiale di cooperazione e presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS. A tutti i fini del presente regolamento **1 credito ECTS è uguale ad 1 Credito Formativo Universitario (CFU)**.

Durata del soggiorno

Il soggiorno ha, di norma, una durata compresa fra 3 e 12 mesi. Il piano di studi approvato deve essere congruo a tale durata, con un numero di crediti equivalente al corrispondente periodo di studio presso l'università di appartenenza (ovvero 60 crediti per un intero anno accademico di circa 9/10 mesi, 30 crediti per un semestre di circa 4/5 mesi e 20 crediti per un trimestre di circa 3 mesi). Laddove necessario e concordato tra le due università, la durata può essere prolungata fino ad un massimo di 12 mesi per il completamento del lavoro previsto nel piano di studio annuale. I Consigli di Corso possono raccomandare durate e finestre temporali ottimali, in relazione alla propria organizzazione degli studi.

Procedure per l'attribuzione dei posti

I posti disponibili per lo svolgimento di un periodo di studio all'estero sono pubblicati ogni anno in un bando di Ateneo, cui è data ampia diffusione, e assegnati sulla base dei requisiti e dei criteri illustrati nel bando stesso. I posti assegnati sono in genere, ma non necessariamente, corredati di relativa borsa di mobilità e, se possibile, di integrazioni alla stessa. Nel caso della mobilità Erasmus, sarà cura degli organi politici ed amministrativi centrali dell'Ateneo richiedere all'Agenzia Nazionale un numero di borse (per l'anno in questione) che possa coprire tutte le domande di posti. Ne caso di borse extra Erasmus queste vengono valutate caso per caso.

Procedure per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero

- In occasione della domanda di partecipazione al bando (se previsto dal bando stesso) e comunque prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero elabora, insieme al delegato di Corso di Studio e al Delegato del Rappresentante Legale dell'Università, un proprio piano di studi indicante le attività formative dell'università ospitante che sostituiranno alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Tale numero corrisponde in linea di massima a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso la propria università (ad es. 60 in un anno, 30 in un semestre, 20 in un trimestre, ecc.)
- Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Consigli di Corsi o dei rispettivi (Coordinatori) Programme Leader interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, viene effettuata in maniera che esse, nel loro insieme, siano mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il profilo del Corso di appartenenza e possano sostituire con flessibilità un insieme di attività formative previste nel curriculum (per un numero di crediti equivalente), senza ricercare l'equivalenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni - o una corrispondenza univoca dei crediti - tra le singole attività formative delle due istituzioni. Ove rilevante, il piano di studio da svolgere all'estero include il tirocinio obbligatorio ed il lavoro di preparazione della tesi, con relativi crediti. Per riconoscere il lavoro di tesi può essere necessario ripartire i crediti complessivamente attribuiti alla prova finale tra le attività di preparazione svolte all'estero e quelle da svolgere presso l'istituzione di origine (incluso l'esame finale). Per alcune sedi all'estero i Consigli di Corso possono predisporre dei piani di studio standard da consigliare agli studenti, garantendone a priori il riconoscimento.
- Il piano di studi elaborato deve essere formalmente approvato prima della partenza dello studente. A tal fine sentito anche il delegato del Corso, il Delegato del Rappresentante Legale dell'Università sottoscrive sia il Learning Agreement con la lista delle attività formative da svolgere - da inviare all'istituzione partner - che il foglio relativo al riconoscimento interno. Eventuali modifiche in itinere del piano di studi vanno similmente approvate

Al ritorno dello studente dal periodo di studi all'estero, il delegato del CdS verifica la congruità e la regolarità della certificazione esibita acquisendo – in caso di dubbio – il parere del funzionario accademico responsabile per registrare in carriera e nel *Diploma Supplement* il pacchetto di attività formative svolto all'estero, e riconosciuto in sostituzione di un pacchetto corrispondente nel Corso di appartenenza.

- a confronto la curva di distribuzione dei voti del CdS (o altra struttura di riferimento) di appartenenza con quella del CdS (o altra struttura di riferimento) di accoglienza, secondo le indicazioni della Guida ECTS. Nei casi in cui la Università ospitante non abbia ancora elaborato statisticamente la propria curva di distribuzione dei voti, è preferibile richiedere al responsabile didattico una sua stima della distribuzione dei voti nell'ambito del corso stesso piuttosto che utilizzare tabelle di conversione nazionali, spesso basate su rigide ed indiscriminate corrispondenze numeriche. Il voto italiano risultante dalla comparazione delle curve di distribuzione dei due corsi di studio interessati sarà riportato dagli uffici responsabili carriera dello studente.
- Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero secondo le procedure definite sopra, potrà venire concesso, previa esplicita delibera del Consiglio di Corso, l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità. Viene invece garantito il

riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.